

INFORMATIVA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2020

Gentile contribuente,

questo Comune si è avvalso della facoltà prevista dall'art.107,comma 4 del D.L. n.18/2020, convertito in legge n.27 del 24.4.2020,che nel disporre il differimento del termine per la determinazione delle tariffe,termine non associato all'approvazione del bilancio di previsione,ha previsto,in deroga all'obbligo della copertura integrale del costo del servizio rifiuti sulla base dei costi risultanti dal Piano economico finanziario,che i Comuni possano approvare anche per il 2020 le tariffe della tari adottate per il 2019 provvedendo entro il 31.12.2020 all'approvazione del piano economico finanziario;

- l'eventuale conguaglio tra costi del piano economico-finanziario e quelli determinati in sede di approvazione delle tariffe è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Le tariffe del 2020, sono state approvate con deliberazione consiliare n. 3 del 13.05.2020, pertanto, dovendo coprire il 100% del costo,risentono inevitabilmente del numero di iscrizioni/cancellazioni/variazioni, sia delle superfici (utenze non domestiche) sia del numero di componenti (utenze domestiche), registrate alla data della conclusione del procedimento di traslazione e calcolo. Ricordiamo, infatti, che la tassa sui rifiuti (TARI) è finalizzata alla copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione, ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali.

A tale fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche sono determinati utilizzando i coefficienti di produttività Kb (minimi per le utenze domestiche) e Kd (medi per le utenze non domestiche) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è commisurata, quindi, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Per superficie è stata considerata quella calpestabile dichiarata o accertata registrata nella banca dati dell'ente. Per quanto sopra, l' informativa trasmessa tramite posta ordinaria, contiene il calcolo dettagliato della tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2020. Gli importi sono determinati sulla base dei dati noti all'ente. Tutte le informazioni riportate rispettano appieno i livelli di tutela dell'utente previsti dall'allegato A (TITR) alla deliberazione di ARERA n.444 del 31 ottobre 2019. Ciò premesso, per l'anno 2020, le tariffe del tributo (quota fissa + quota variabile esclusa addizionale "provinciale"), sono calcolate traslando quelle vigenti nell'anno 2019,

Nel 2021 le tariffe saranno calcolate sulla base del nuovo Pef 2021 che comprenderà oltre ai costi consuntivi "rivalutati anno 2019", anche:

- 1.) il conguaglio dei costi efficienti 2019;
- 2) il conguaglio derivante dal fatto di aver utilizzato le tariffe dell'anno 2019 anche nel 2020;
- 3.il conguaglio previsto da ARERA nella delibera n. 238 del 23 giugno, a copertura delle agevolazioni "Covid" sulla parte variabile di alcune unità non domestiche.

A partire dal 1° gennaio 2020, infine, gli studi professionali sono inseriti nella categoria economica 12 (anziché 11) per effetto della modifica all'allegato 1 del regolamento di cui al Dpr 158/1999, introdotta dall'art. 58 del Dl 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019.

L'importo totale del documento può essere pagato in due rate o, in alternativa, in un'unica soluzione entro il 30/11/2020, presso qualsiasi istituto bancario, ufficio postale .

STATO DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 31 ottobre 2019 n.444/2019/R/RIF “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” dell’autorità per l’energia, reti e ambiente (ARERA), la lettera informativa 2021 riporterà lo stato dei pagamenti relativi alla tari 2020 (se risulta o non risulta regolare). Per la regolarizzazione, il contribuente qualora disponga della quietanza attestante l’avvenuto versamento tramite F24, può rivolgersi all’ufficio tributi utilizzando i recapiti riportati in calce all’informativa. Entro la fine del mese di dicembre, sarà trasmesso un avviso di accertamento di pari importo più le spese di notifica (€ 6,10) con l’avvertenza che, qualora non venisse pagato entro 60 giorni dalla data di notifica, si procederebbe all’iscrizione della somma dovuta al ruolo dell’agente di riscossione con l’aggiunta della sanzione (+30%), degli interessi (tasso legale) e di ulteriori spese relative all’attività di riscossione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’ informativa indicherà le somme dovute. Il contribuente è invitato a controllare la correttezza dei dati, verificando quanto riportato nel dettaglio. Ogni eventuale inesattezza dovrà essere comunicata all’ufficio Tributi, utilizzando allo scopo i recapiti indicati in calce, in modo da poter essere corretta oppure eliminata. Si ricorda, infine, che in caso di trasferimento sarà necessario presentare apposita denuncia di cessazione e di eventuale nuova occupazione presso altro immobile. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno, saranno conteggiate, di norma, nella imposizione del tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo . Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello unificato F24.

I codici tributo dovranno essere indicati nell’apposita sezione del Modello F24 denominata “Imu ed altri tributi locali”. Oltre al codice tributo, la riga dovrà essere completata con l’indicazione del codice che contraddistingue il Comune di Schiavi di Abruzzo e con il numero di immobili per i quali si paga il tributo ovvero: codice ente I526, codice tributo 3944, per la quota TARI, con l’anno d’imposta di riferimento (2020) e con il numero indicante la rata che si sta pagando, in riferimento al totale delle rate (esempio 01/02 se si sta pagando la prima delle due rate totali). In caso di rinuncia ad utilizzare il modello F24 precompilato (allegato all’informativa) è necessaria la corrispondenza fra il codice fiscale (o partita iva) indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto bancario o postale su cui si richiede l’addebito.

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi, previo invio dell’avviso di accertamento, si applica la sanzione del 30% ad ogni importo non versato entro 60 giorni dalla notifica. Si applica per quanto non specificamente disposto dal regolamento vigente, la disciplina prevista per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI

A partire dal 1/1/2020 sono nulle tutte le esenzioni, riduzioni e agevolazioni tariffarie previste per l’anno 2019, ad eccezione di quelle riconfermate a seguito accoglimento dell’istanza presentata dal contribuente entro la data del 31/01/2020 con le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) al quale si rinvia. In particolare, si potranno applicare le riduzioni “per recupero/riciclo” alle **utenze non domestiche**. L’eventuale richiesta di riduzione dovrà essere presentata annualmente dall’interessato (**soltanto utenze non domestiche**) entro il 31

gennaio dell'anno successivo a quello dell'istanza, insieme alla documentazione indicata nel vigente regolamento. Per quanto riguarda le esenzioni/esclusioni, le utenze non domestiche, per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative dovranno indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (codice europeo rifiuti) e comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (copia dei formulari previsti dall'art.15 del D.lgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati, nonché del contratto e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ogni singola operazione). L'ufficio tributi avrà facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi congiunti.

REGOLE PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Regole per il calcolo delle tariffe e delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Si ricorda che la tassa rifiuti TARI è finalizzata alla copertura del 100 % dei costi relativi al servizio di gestione, ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali. A tale fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche sono determinati utilizzando i coefficienti di produttività Kb (minimi per le utenze domestiche) e Kd (medi per le utenze non domestiche) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è commisurata, quindi, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Per superficie è stata considerata quella calpestabile dichiarata o accertata, registrata nella banca dati dell'Ente.

RECLAMO/RICORSO

La mediazione tributaria, strumento utile a ridurre il contenzioso tributario, è stato esteso dal legislatore agli atti di competenza dell'ente locale. Il contribuente, per la tutela dei suoi diritti, non può più rivolgersi direttamente alla commissione tributaria. In caso di controversia per omesso o parziale pagamento di tributi (tarsu, tares, tasi, tosap, ici e imu), il cui valore (escluse sanzioni e interessi) non supera € 50.000,00, deve prima impugnare i singoli avvisi di accertamento davanti allo stesso ente accertatore.

IL RECLAMO:

che può contenere una proposta di mediazione, non può essere "cumulativo" (non può riguardare una pluralità di atti anche se riferiti allo stesso soggetto e alla stessa annualità) e deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica. Un valore della lite superiore a

€ 3.000,00 comporta l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato. Il procedimento può concludersi con:

- annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
- accordo di mediazione (che accoglie in misura parziale o totale le richieste del contribuente). Le eventuali sanzioni sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la dilazione);
- provvedimento di diniego (senza accordo di mediazione né accoglimento del reclamo);
- nessuna risposta da parte dell'ente, entro il termine di 90 giorni (silenzio rigetto)

IL RICORSO:

- è consentito, nei casi di esito negativo del procedimento, mediante deposito o trasmissione del medesimo testo notificato all'ente (a pena di inammissibilità) alla segreteria della commissione tributaria provinciale , entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di 90 giorni (calcolati dalla notifica del reclamo). In sostituzione dell'imposta di bollo, si applica il contributo unificato, per effetto delle disposizioni del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), calcolato in riferimento al valore di ogni singolo atto impugnato. L'ente, a sua volta, può costituirsi in giudizio, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679) Il Comune di Schiavi di Abruzzo titolare del trattamento dei dati personali, utilizza i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali di questo Ente, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tali dati, se necessario per le finalità di cui sopra e nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, sono comunicati ad altri enti pubblici e a soggetti privati anche in forma anonima e aggregata. Il conferimento è obbligatorio. Ella potrà tutelare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ha, inoltre, facoltà di proporre reclamo all'autorità garante per la privacy. Informazioni dettagliate, rispetto alle modalità di esercizio dei suoi diritti, sono disponibili sul sito web nonché presso lo sportello dell'ufficio tributi di via Municipio,5. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i recapiti da utilizzare sono pubblicati sul sito istituzionale.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI RESI

Il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto e quello di spazzamento e lavaggio strade è il Comune di Schiavi di Abruzzo. Per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione disservizi, reclami è possibile rivolgersi al gestore mediante il numero 0873970121 o tramite il sito web . Le informazioni relative al calendario, agli orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, ai centri di raccolta, al calendario e agli orari dell'attività di spazzamento e lavaggio strade, con divieti di viabilità e sosta collegati al servizio di cui sopra, sono reperibili sul sito web . È, inoltre, disponibile, presso lo stesso sito la carta della qualità del servizio. La percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune negli ultimi tre anni è, rispettivamente, del 20,64 % (2017), del 23,64% (2018) e del 15,00% (2019).

Ai fini del corretto conferimento dei rifiuti urbani si dettano le seguenti istruzioni:

UMIDO SECCO MULTIPAK	Scarti di cibo e alimenti avariati, capsule di caffè di carta, filtro di the, gusci di uovo, fiori e piante recisi di piccole dimensione, tappi di sughero, gusci frutta secca, tovaglioli bianchi, carta assorbente bianca, prodotti biodegradabili e compostabili, Spazzolini, rasoi usa e getta, pannolini e assorbenti, sacchi per aspirapolvere, lettiere per animali, capsule di caffè in plastica radiografie, posate in plastica, scontrini, cd, collant, imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, tetra pak, buste e sacchetti per alimenti; bottiglie, barattoli, flaconi per liquidi, igiene casa, olio, bevande, latte, yogurt, imballaggi in polistirolo, bombolette spray, carta regalo, pellicole in plastica, vaschette e vassoi per alimenti, tappi metallici
	COME : conferimento con sacchetti semitrasparenti non di plastica -raccolta in bidoni carrabili di colore verde
CARTA	Libri, cartoncini, cartoni della pizza, piccoli imballaggi di cartone, carta asciugamani
	COME : conferimento con scatole di cartone, sacchi di carta -raccolta in bidoni carrabili di colore bianco
VETRO	Bottiglie di vetro sia bianco che colorato, vasetti di vetro, le bottiglie ed i vasetti devono essere completamente svuotati del loro contenuto
	Non inserire sacchetti o borse di plastica conferimento in bidoni carrabili di colore blu

INGOMBRA NTI	Ingombranti a domicilio solo per le utenze domestiche, il servizio di ritiro a domicilio, (a bordo strada) dei rifiuti ingombranti e' attivo solo su prenotazione
-----------------	---

COMUNICAZIONI DÌ ARERA

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati..I reclami o le segnalazioni aventi ad oggetto la qualità del servizio devono essere preventivamente inviati dall'utente al proprio gestore di riferimento, che è tenuto a rispondere entro i termini e con le modalità fissati dalla propria Carta dei servizi.

RECAPITI, APERTURA SPORTELLO E MODULISTICA ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE

In relazione allo stato di emergenza sanitaria, l'ufficio tributi riceve soltanto, previo appuntamento, nella giornata del sabato mattina presso lo sportello dei servizi demografici, fatta salva diversa disposizione che sarà comunicata attraverso i consueti canali informativi (sito web e/o manifesti). A tale scopo, è possibile telefonare al seguente numero 0873970121, nelle giornate da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere a schiavi.abruzzo.@virgilio.it

ULTERIORI INFORMAZIONI Il contribuente può richiedere la trasmissione della presente informativa e dei relativi modelli di pagamento F24 precompilati tramite posta elettronica, contattando la scrivente ai recapiti sopra indicati. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni e alle risultanze anagrafiche, inviando ai contribuenti, di norma, a mezzo posta ordinaria, fatta salva la facoltà insindacabile da parte dell'ente di avvalersi di altri strumenti previsti dalla evoluzione della normativa vigente (posta elettronica, posta elettronica certificata ecc.), in presenza dei necessari requisiti tecnici dell'ambiente software gestionale in uso o in casi eccezionali.

Responsabile del tributo è la scrivente Dott. ssa Fabiana CIRULLI, alla quale possono essere indirizzate eventuali istanze di riesame in autotutela, utilizzando i recapiti sopra riportati, per conoscere le modalità di presentazione.